

debitore;

- Considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 1.588.997,75 (come indicato nell'elenco aggiornato dei creditori depositato in data 26 gennaio 2023), il patrimonio di cui dispone è rappresentato unicamente da un reddito da lavoro dipendente, pari a circa Euro 1.511,37 mensili, per quattordici mensilità (come da lettera di assunzione versata in atti), e dal compenso annuale di Euro 2.000,00 netti per la carica di amministratore unico di Sistema S.r.l.;
- Dato atto del fatto che dunque il patrimonio è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;
- Verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- Rilevato che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII; ciò nondimeno, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede e sulla base degli atti, fatta salva la successiva ed eventuale rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente e del suo nucleo familiare (allo stato costituito dal solo debitore), da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza. Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo lasciare nella piena disponibilità del debitore gli interi redditi percepiti, al netto delle seguenti somme, che devono essere corrisposte alla procedura:
 - 1) Euro 500,00 per tredici mensilità;
 - 2) Quattordicesima mensilità;
 - 3) Quota equivalente a quanto maturato a titolo di TFR per tutta la durata della procedura;
 - 4) Euro 2.000,00 annuali, per tutta la durata della procedura, quale somma percepita dal debitore a titolo di compenso per la carica di amministratore di Sistema S.r.l.;
 - 5) Euro 3.000,00 *una tantum* quale apporto di finanza esterna proposto dal ricorrente;
- Rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto



previsto dall'art. 276 CCII.

- Rilevato che si pone altresì l'ulteriore problema di stabilire l'arco temporale in cui debba o possa avvenire l'apprensione della quote di reddito da parte della procedura, non essendo riproposto nel Codice della Crisi quanto già previsto dagli artt. 14 quinquies e 14 undecies l. 3/12. Alla luce di quanto già affermato da recente e condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Bologna del 29 novembre 2022 e Tribunale Verona) è opportuno fare riferimento alla nuova disciplina dell'esdebitazione, che agli artt. 278 segg. CCII, consente al debitore di ottenere l'esdebitazione anche in corso di procedura, purché siano decorsi almeno tre anni dall'apertura della procedura. Nel caso della liquidazione controllata, peraltro, è possibile che la pronuncia sia emessa ex officio, ai sensi dell'art. 282 CCII, a differenza di quanto avviene nell'ambito della liquidazione giudiziale, a fronte della previsione dell'art. 281, comma 2, CCII. Dunque, *"... se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati e – nel caso di redditi futuri – fino a quando è possibile acquisirli, si deve tuttavia rilevare che, qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento"*, (cfr. Trib. Bologna cit.);
- Rilevato che il ricorrente ha indicato in tre anni la durata della procedura e si è impegnata a versare una quota di reddito per tutto il periodo dalla stessa determinato e ad apportare l'ulteriore somma di Euro 3.000,00 come finanza esterna, nonché a corrispondere integralmente le somme percepite a titolo di quattordicesima, TFR e del compenso per la carica di Amministratore maturati nei tre anni;
- Osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
- Visti gli artt. 268, 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **ENRICO FANTINI** (C.F. FNTNRC71S20D704V)

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **MARIA CECILIA BRANCA**

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.ssa **ELEONORA INCERTI**, con studio in Forlì, via Decio Raggi, 23;



ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari gli interi redditi percepiti, al netto delle seguenti somme, che devono essere



messe a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificarsi le condizioni reddituali, previa immediata comunicazione al giudice da parte del debitore e del nominato Liquidatore:

- 1) Euro 500,00 per tredici mensilità;
- 2) Quattordicesima mensilità;
- 3) Quota equivalente a quanto maturato a titolo di TFR nel corso della procedura;
- 4) Euro 2.000,00 per ogni anno, quale somma annualmente percepita dal debitore a titolo di compenso per la carica di amministratore di Sistema S.r.l.;
- 5) Euro 3.000,00 *una tantum* quale apporto di finanza esterna proposto dal ricorrente;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;



- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che** dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che** in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

- che** a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

- che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì,
nella Camera di Consiglio del 2 febbraio 2023

Il Presidente



dott. Barbara Vacca

Il Giudice rel. ed estensore

dott. Maria Cecilia Branca

